

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 2018, n. 18

Modifiche della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11,
«Disciplina del volontariato e della promozione sociale».

(GU n.8 del 23-2-2019)

(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 9 agosto 2018)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Registro provinciale delle organizzazioni di volontariato
e delle organizzazioni di promozione sociale

1. Nel comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, le parole: «che svolgono la propria attivita' da almeno un anno,» sono soppresse.

2. Nel comma 10 dell'art. 5 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, le parole: «operanti in ambito provinciale e costituite da almeno sei mesi» sono sostituite dalle parole: «operanti in ambito provinciale».

Art. 2

Collaborazione con il Centro di servizio
per il volontariato

1. Dopo l'art. 10-bis della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:

«Art. 10-ter (Collaborazione con il Centro di servizio per il volontariato). - 1. Nel rispetto delle disposizioni generali in materia di trasparenza, la Provincia autonoma di Bolzano puo' incaricare il Centro di servizio per il volontariato di prestare attivita' e servizi per la promozione del Terzo settore, e in particolare:

a) della programmazione e attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento nonche' di attivita' di sostegno e consulenza degli enti del Terzo settore;

b) della diffusione di informazioni sull'attivita' di volontariato, anche attraverso i media e nell'ambito di manifestazioni pubbliche;

c) della programmazione e attuazione di misure per la promozione del volontariato e dell'associazionismo;

d) della programmazione e attuazione di misure per la promozione dei servizi volontari, tra cui anche attivita' di formazione a favore dei volontari e delle volontarie del servizio civile e del servizio sociale.

2. Per lo svolgimento delle attivita' e dei servizi di cui al comma 1 la Provincia autonoma di Bolzano puo' stanziare ulteriori mezzi finanziari sul bilancio provinciale e fornire prestazioni in natura.».

Art. 3
Norme finali

1. Dopo il comma 7 dell'art. 13 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma:

«8. I gruppi di persone e di altri soggetti giuridici, che ai sensi dell'art. 5 della presente legge presentano istanza di iscrizione al registro provinciale delle organizzazioni di volontariato o al registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».

Art. 4
Abrogazioni

1. Il comma 9 dell'art. 5 nonche' gli articoli 6, 7 e 8 della legge provinciale 1 ° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 5
Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 30.000,00 euro per l'anno 2019 e in 40.000,00 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte all'interno del Programma 01 della Missione 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-2020.

Art. 6
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 7 agosto 2018

Il Presidente della Provincia: Kompatscher